



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica



Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"

CPU J59J16000760006

Seminario

***Centro Regionale di Competenza per la semplificazione amministrativa -
modulistica standardizzata per il SUAP***

**La modulistica adottata dalla Giunta Regionale -
Principali novità in materia di attività commerciali**

a cura di Giuseppe Agugliaro

Palermo, 17 aprile 2018

Sala Conferenze, Dipartimento delle Attività Produttive, Via degli Emiri n. 45

FormezPA

DECRETI ATTUATIVI:

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126

Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività SCIA, a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Il **decreto legislativo n. 126 del 2016** detta la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio attività (**SCIA**); definisce inoltre, le modalità di presentazione di segnalazioni o istanze alla pubblica amministrazione.

L'Art. 2 Informazione di cittadini e imprese

1. Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni** di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare.

Il **decreto legislativo n. 222 del 2016** individua in un'apposita tabella, che è parte integrante del decreto, **le attività oggetto di comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di silenzio assenso nonché quelle per cui è necessario un provvedimento espresso.** Detta, inoltre, specifiche disposizioni normative di coordinamento.

Il **decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127** di riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi .

ACCORDO CONFERENZA UNIFICATA

Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 46/CV del 4 maggio 2017

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI nei termini sotto indicati:

Art. 1

(Modulistica unificata e standardizzata)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono adottati i moduli unificati e standardizzati di cui all' allegato 1 in materia di attività commerciali e assimilate e all'allegato 2 in materia di attività edilizia, nonché le relative istruzioni operative sull'utilizzo della nuova modulistica. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell'articolo 24, commi 2-bis, 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le Regioni adeguano entro il 20 giugno 2017, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I Comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

3. Le Regioni e i Comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli.

Art. 2

(Norma finale)

1. Con successivi accordi si procede al completamento dell'adozione dei moduli unificati e standardizzati per le attività di cui alla Tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, tenendo conto della frequenza dei procedimenti e delle attività, nonché agli eventuali aggiornamenti della modulistica già adottata.

Allegato 1

Modulistica attività commerciali e assimilate

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DELLA MODULISTICA IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILATE

Premessa

I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo riguardano:

1. Scheda anagrafica
2. Esercizio di vicinato
3. Media e grande struttura di vendita
4. Vendita in spacci interni
5. Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree pubbliche
6. Vendita per corrispondenza, tv, e-commerce
7. Vendita presso il domicilio dei consumatori
8. Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate)
9. Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate)
10. Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
11. Attività di acconciatore e/o estetista
12. Subingresso in attività
13. Cessazione o sospensione temporanea di attività
14. Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004)

<numero>

L.R. 22 dicembre 1999, n.28

Art. 2

Esercizi “di vicinato”: quelli con superficie di vendita non superiore a 100 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 150 mq. nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti; fino a 200 mq. nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti. (art. 2 della L.R. n.28/99);

M.S.V. gli esercizi con superficie di vendita superiore alle superficie di vicinato e fino a 600 mq. nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; fino a 1.000 mq. nei comuni con popolazione residente fino a 100.000 abitanti; fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114

Art. 4

Esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

M.S.V. gli esercizi con superficie di vendita superiore alle superficie di vicinato e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.237 del 14 giugno 2017.

“Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) - Programmazione 2014/2020 - Adozione moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate (ex decreto legislativo 30 giugno 2016, n.126), nonché moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze (ex decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281), adottati in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 4 maggio 2017.”

Istruzioni operative per l'utilizzo della modulistica in materia di attività commerciali e assimilate (Parte dell'accordo del 4 maggio 2017)

La **scheda anagrafica** è comune a tutte le attività e **costituisce parte integrante** di ciascun modulo.

Il **modulo per la notifica sanitaria** riguarda tutti gli operatori del settore alimentare.

L'organizzazione dei dati

La modulistica prende necessariamente in considerazione tutte le diverse opzioni legate, ad esempio, agli eventi legati alla vita delle imprese (**avvio, trasferimento, ampliamento, subingresso o cessazione**), alla dimensione delle attività commerciali, alle modalità di vendita, alla tipologia di prodotti da vendere, alla localizzazione nel caso di bar e ristoranti (ad es. in zone tutelate), alle altre modalità di somministrazione di alimenti e bevande, etc. Inoltre **un apposito quadro riepilogativo indica l'eventuale documentazione da allegare**, in particolare **quando** nel medesimo contesto vengono presentate altre segnalazioni o comunicazioni nell'ambito della **SCIA unica** o vengono richieste le autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività con la **SCIA condizionata**.

Tutto quello che non può più essere richiesto a cittadini e imprese

- **Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede** (per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all'amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990).
- **Non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge.** Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali per l'avvio di un'attività commerciale o produttiva (che, tra l'altro, in molti casi non era possibile ottenere) oppure **non occorre più allegare relazioni tecniche dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio. È sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.**
- **Non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all'avvio dell'attività.** Ci pensa lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ad acquisirle: è sufficiente presentare le altre **segnalazioni/comunicazioni** in allegato alla **SCIA unica (SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni)** o la **domanda di autorizzazioni in allegato alla SCIA condizionata (SCIA più autorizzazioni)**. In questo modo l'Italia si adegua al principio europeo secondo cui “l'amministrazione chiede una volta sola” (“*Once only*”).

Un linguaggio più semplice

- Il **linguaggio** è stato **semplificato** in modo da utilizzare il più possibile termini di uso comune. Ad esempio “un esercizio di vicinato” è un esercizio commerciale fino a 100/200 mq, “un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande” è un bar o un ristorante.
- Sono state eliminate tutte le espressioni del tipo **“ai sensi della legge”**; i riferimenti normativi si trovano solo in **nota o tra parentesi**.
- In tutti i casi in cui erano previste formule del tipo **“dichiaro di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. X della legge XX”**, che rendevano difficilmente accessibile per l’impresa il contenuto della dichiarazione da sottoscrivere, **è stato esplicitato il contenuto** dei requisiti previsti dalla legge, anche attraverso appositi riquadri esplicativi.

Obblighi di pubblicazione

- Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di **pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017 (con le modalità previste dall’articolo 1)**. L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto, naturalmente, anche attraverso il rinvio alle piattaforme sulle quali è disponibile la modulistica informatizzata. **La mancata pubblicazione dei moduli** e delle informazioni indicate sopra entro il 30 giugno **costituisce illecito disciplinare** punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).

ACCORDO CONFERENZA UNIFIATA

ACCORDO 6 luglio 2017

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio atti n. 76/CU)

I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo riguardano:

- 15- Panifici
- 16- Tintolavanderie
- 17- Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore
- 18- Somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni
- 19- Somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico
- 20- Autorimesse
- 21- Autoriparatori

UNIVALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 462 del 23 ottobre 2017.

“Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) – Programmazione 2014-2020 - Approvazione adeguamenti ai contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, in materia di attività commerciali e assimilate, adottati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126 con l'Accordo in Conferenza Unificata del 6 luglio 2017”.

ACCORDO CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze.

Repertorio atti n. 18/CU del 22 febbraio 2018

omissis

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell'articolo 24 commi 2-*bis*, 3 e 4 del decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le Regioni adeguano entro il 31 marzo 2018, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I Comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30 aprile 2018. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

Art. 2

(Modifiche all'attività di vendita e somministrazione di alcolici)

In attuazione dell'articolo 1, comma 178 della legge 4 agosto 2017, n. 124, nei moduli per gli esercizi di vendita e per la somministrazione di alimenti e bevande, adottati con gli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017, al quadro riepilogativo della documentazione allegata è eliminato, ove presente, il riferimento all'allegato relativo alla comunicazione per la vendita di alcolici.

Art. 3

(Integrazioni ai moduli "Esercizio di vicinato" e "Media e grande struttura di vendita" adottati con l'Accordo del 4 maggio 2017)

Al fine di consentire l'utilizzo dei moduli "Esercizio di vicinato" e "Media e grande struttura di vendita", adottati con l'Accordo del 4 maggio 2017, anche nei casi in cui la vendita al dettaglio sia esercitata unitamente alla vendita all'ingrosso, le tabelle riepilogative degli allegati da produrre nei casi, rispettivamente, di "SCIA unica" e di "Domanda di autorizzazione + SCIA ovvero SCIA unica", sono integrate con la seguente riga:

<input type="checkbox"/>	Comunicazione per la vendita all'ingrosso	In caso di vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso
--------------------------	---	--

I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo riguardano:

- 22- Commercio all'ingrosso (alimentare e non alimentare)
- 23- Facchinaggio
- 24- Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
- 25- Agenzie di affari di competenza del Comune

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.141 del 28 marzo 2018.

“Approvazione moduli unificati e standardizzati, in materia di attività commerciali e assimilate, adottati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126, dalla Conferenza Unificata nella seduta del 22 febbraio 2017”.

Grazie per l'attenzione.